

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Deliberazioni n. 11
Data 28.03.17

Oggetto: Conferma aliquote Tasi Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i sotto indicati Consiglieri Comunali:

1	BERRUTI	Davide	presente
2	BRIANO	Roberto	presente
3	FERRARO	Alessandro	presente
4	RABELLINO	Chiara	presente
5	SACCO	Luca	presente
6	BARBARA	Benedetto	presente

Assiste il Segretario Dott. Agnelli Sandro, il Sig. BERRUTI Davide assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto suindicato al punto n. 6 ordine del giorno.

TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dalla Legge 68/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677, dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI;

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31/07/2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 della Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO anche l'art. 1, comma 14, lettere a) b) e d) della Legge 208/2015, che disciplina, a decorrere dall'1/1/2017, l'esclusione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTE la Legge di Stabilità n. 208/2015, art. 1 comma 26 e l'art. 1, comma 42 lettera a) della Legge 11/12/2016, n. 232, che stabiliscono che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevedono anche per l'anno 2017 il divieto di deliberare aumenti dei tributi;

VISTO altresì l'art. 11, comma 15 della Legge n. 208/2015;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11 del D.L. 244/2016, che ha prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto Comunale;

con voti n. 5 favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere BARBARA Benedetto), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 2) di approvare e confermare per l'anno 2017 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 32,73 %;
- 3) di confermare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2017 e le relative **detrazioni**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Aliquota (TASI + IMU)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	Escluse per legge ai sensi art. 1, comma 14, lettere a) b) e d) Legge 208/2015		
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 2 del Regolamento comunale a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	Escluse per legge ai sensi art. 1, comma 14, lettere a) b) e d) Legge 208/2015		
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso	1,5 per mille		5,5 per mille




Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Aliquota (TASI + IMU)
abitativo).			
Altri fabbricati ed aree edificabili	1,1 per mille		10,6 per mille

- 4) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2017;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 6 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Altare ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza – Polizia Locale
- Viabilità
- Urbanistica e gestione del territorio
- Protezione civile
- Ufficio tecnico



COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- trasferimenti
- interessi passivi
- imposte e tasse



Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.


SERVIZIO	TOTALE PER SERVIZIO
Pubblica illuminazione	93.630,00
Cura del verde pubblico	12.230,00
Sicurezza -Polizia Locale	80.600,00
Viabilità	73.100,00
Urbanistica e gestione del territorio	75.400,00
Protezione civile	6.500,00
Ufficio tecnico	66.160,00
TOTALE	405.350,00

Percentuale di copertura: 32,73%.



Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE
(f.to Berruti Davide)


Consigliere Anziano
(f.to Briano Roberto)

Il Segretario Comunale
(f.to Agnelli Dott. Sandro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno

04 APR. 2017

è così per 15 giorni consecutivi.

Li 04 APR. 2017

Il Segretario Comunale
(f.to Agnelli Dott. Sandro)


Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Visto : IL SINDACO





IL SEGRETARIO COMUNALE



REGIONE LIGURIA

Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova